

ALLEGATO B

STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "BASE ITALIA"

Art.1 – Denominazione, sede e natura

L'Associazione Base Italia (di seguito, per brevità, l'"Associazione") ha sede in Milano in Viale Col di Lana n.8

La sede potrà essere modificata con delibera ordinaria della Assemblea.

Per l'esercizio dell'attività istituzionale sul territorio nazionale può avvalersi anche di sedi distaccate e di uffici periferici o delegazioni anche in altre città, diverse da quella in cui è stabilita la sede dell'Associazione.

Art.2 – Scopo

L' "Associazione" persegue esclusivamente finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca in materie economiche, giuridiche, sociali e ambientali a livello nazionale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di lavoro, assistenza, sicurezza, salute, istruzione e formazione, ambiente, finanza ed economia, al fine di sviluppare e promuovere le varie potenzialità del Paese con l'intento di sviluppare connessioni in una logica di squadra e di sistema

In particolare l'Associazione "realizza le finalità indicate dal comma che precede anche confrontandosi con il Comitato Scientifico di cui all'articolo 18 che segue. L' "Associazione", nella realizzazione delle attività riferibili a ciascun settore sopra indicato, può in particolare:

- a) promuovere, studiare e seguire l'elaborazione normativa, a livello nazionale, comunitario e internazionale;
- b) promuovere, favorire e mantenere un costante dialogo con le istituzioni e gli enti (sia pubblici che privati) nonché con le associazioni rappresentative dei lavoratori, consumatori e imprese;
- c) promuovere e favorire la formazione e la crescita degli associati, anche mediante specifiche attività di formazione;
- d) promuovere ed attuare ricerche e studi, anche di natura economica, giuridica e sociologica al fine di approfondire la conoscenza del settore e la sua collocazione nell'ambito del panorama socio-economico del Paese;
- e) promuovere convegni, seminari, manifestazioni ed eventi di studio e promozione culturale;
- f) elaborare e diffondere documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee. e più in generale attraverso ogni strumento online e offline

L'Associazione può altresì compiere tutte quelle attività strumentali, accessorie o connesse al raggiungimento degli scopi associativi, purché non incompatibili con la sua natura di ente non lucrativo e sempre nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge. L' Associazione può affidare a terzi, particolarmente qualificati, lo svolgimento di singoli piani di ricerca su settori e tematiche reputati cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali.



Two handwritten signatures in black ink at the bottom right of the page.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo ai sensi del bilancio dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Art.3 – Durata

L' "Associazione" opera a tempo indeterminato.

Art. 4 – Associati

1. Gli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono i "Fondatori". Il numero degli associati, diversi dai Fondatori, è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi o persone giuridiche interessate al perseguimento dello scopo dell'Associazione, la cui ammissione è deliberata dall'Organo Amministrativo. .

2. Oltre ai Fondatori, sono previste altre tre categorie di associati:

- ordinari: ossia coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

- sostenitori: ossia coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo;

- benemeriti: ossia coloro nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

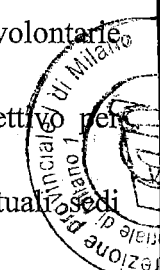
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico associato, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee dell'Associazione

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri ed in particolare godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee associative e dell'elettorato attivo e passivo.

Per essere ammessi come associati è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Associativi.

La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

La presentazione della domanda di ammissione, ed il contestuale pagamento della quota associativa, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Associativa. All'atto del rilascio della Tessera Associativa il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di associato per un intero anno sociale; non sono ammessi associati temporanei. La domanda di recesso da associato va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.



M

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti:

- al pagamento delle eventuali quote e contributi associativi annuali stabilite dal Consiglio Direttivo; come, ad esempio, la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Associativi, comprese eventuali integrazioni della cassa associativa attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Art. 5 – Decadenza ed espulsione dell'associato

Oltre ai casi di recesso volontario, che potrà avvenire in ogni momento (senza che ciò dia diritto al rimborso della quota annuale versata), i Soci decadono automaticamente quando si rendono morosi nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;

Gli associati sono espulsi dall'Associazione, con delibera da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato nei seguenti casi:

quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;

commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato espulso non può essere più riammesso ad eccezione degli associati espulsi per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima riunione del Consiglio Direttivo. Avverso all'espulsione l'interessato potrà presentare ricorso entro 15 giorni all'assemblea che si pronuncerà in occasione della prima convocazione al ricevimento del ricorso.

Art. 6 – Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati, in denaro e beni mobili e immobili;
- contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, in denaro e beni mobili e immobili
- donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia;
- eventuali proventi derivati dalla cessione di beni o dalla fornitura di servizi;
- liberalità e lasciti testamentari destinati ad incrementare il patrimonio.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la

stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

Le somme versate per la tessera e per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 7 – Contabilità

La Associazione adotta tra i criteri contabili previsti dalla legge, quelli ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.

Art. 8 – Esercizio Finanziario, Rendiconti

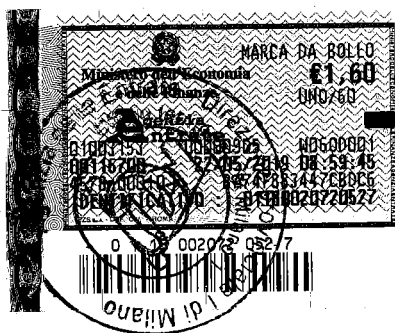
L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta aprile il rendiconto consuntivo dell'anno precedente. I rendiconti devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Gli organi della Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio. Gli avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima.

Art. 9 – Organi

Sono organi della "Associazione":

- l'Assemblea;
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Tesoriere;



Art. 10 – Assemblea ordinaria Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria viene convocata con cadenza minima annuale e delibera sulle seguenti materie:

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno associativo;
- elezione e revoca del Presidente;
- elezione e revoca del Consiglio Direttivo;
- elezione e revoca dell'Organo di Controllo;
- approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- la modifica della sede associativa;
- approvazione dei regolamenti associativi;

Handwritten initials 'm' and 'W' in the bottom right corner.

- su tutte le questioni demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati all'indirizzo di posta elettronica da loro comunicato all'atto di iscrizione e trascritto nel registro dei soci.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei associati. e delibera:

- per la modifica dello Statuto dell'Associazione;
- per lo scioglimento dell'Associazione;

La convocazione dell'assemblea straordinaria avverrà minimo 14 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati all'indirizzo di posta elettronica da loro comunicato all'atto di iscrizione e trascritto nel registro dei soci

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 12 – Riunioni e votazioni

Gli associati possono partecipare alle votazioni di persona o per delega scritta. Per tutte le votazioni esiste il criterio del voto singolo capitaro. Sono previste sino a un massimo di 3 deleghe per ogni socio. E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per teleconferenza.

L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi dell'adunanza che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei associati e delibera con la maggioranza dei presenti. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, tranne che per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione per cui è necessario comunque il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di associato.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente e da un segretario nominato dall'Assemblea stessa. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente ha il potere di firma libera per l'ordinaria gestione, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Art.14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, nominati dall'Assemblea, e per la prima volta dai soci Fondatori all'atto della costituzione.

Esso può nominare il Direttore o la Segreteria Generale di Direzione tra membri del Consiglio o anche tra persone estranee all'Associazione. Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di vacanza di un proprio componente il Consiglio si reintegra per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente, dell'Assemblea, del Direttore o della Segreteria Generale di Direzione o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telefonica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, sia in Italia che all'estero e segnatamente in un dei paesi dell'Unione Europea.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza.

L'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi dell'adunanza che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento della Associazione. In particolare:

a) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

b) determina le attività dell'Associazione, anche sulla base delle proposte formulate dal Comitato Scientifico;

c) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Associazione e sulle liti attive e passive;

d) determina la quota del contributo dei associati ordinari nonché la misura dei contributi e le modalità per la qualifica di associati sostenitori e benemeriti;

e) nomina e revoca il Tesoriere;

e) delibera su tutte le richieste di associazione ed eventuali espulsioni da sottoporre all'assemblea;

g) designa membri del Comitato Scientifico, fino al numero massimo di 25 membri;

h) nomina e revoca il Direttore o la Segreteria Generale di Direzione.

i) nomina e revoca procuratori generali e speciali

Art. 15 – Segreteria Generale di Direzione o il Direttore

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore o una Segreteria Generale di Direzione costituita da uno o tre membri e stabilirne il compenso. Il Direttore o la segreteria di direzione hanno il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore o la Segreteria Generale di Direzione durano in carica tre anni ed è rinominabile.

Art. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Tesoriere provvede a curare la gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile dell'Associazione, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili e sociali e predispone la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio da sottoporre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ove nominato, all'approvazione dell'Assemblea. Il Tesoriere può compiere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, ove nominato, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione. Il Tesoriere ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e di compiere tutte le operazioni bancarie in genere; può acquisire beni e lasciti, previa autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Nei limiti delle sue attribuzioni, il Tesoriere ha la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 17 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo; dal Direttore se nominato; da personalità che si siano distinte nei campi d'azione della Associazione. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica tre anni. Il Comitato Scientifico promuove e coordina le attività della Associazione. In particolare:

a) propone al Consiglio Direttivo le attività di ricerca e le iniziative politiche e culturali;

- b) propone al Consiglio Direttivo i temi di ricerca sui quali assegnare le borse di studio e coordina l'attività dei borsisti;
- e) cura i seminari, i convegni e le pubblicazioni dell'Associazione.

Art.18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo se nominato, può essere in forma monocratica o collegiale in quest'ultimo caso esso è composto da 3 membri. L'organo di controllo dura in carica per tre anni.

L'Organo di Controllo provvede periodicamente al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e le fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello consuntivo; effettua verifiche di cassa. I membri dell'organo di controllo hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.19– Gratuità delle Cariche associative

Tutte le cariche associative sono gratuite

Art. 20 Articolazioni territoriali.

Possono essere costituiti organismi periferici affiliati che agiscono esclusivamente su mandato e sotto il controllo della Associazione. Ognuno di questi organismi sarà retto da un reggente scelto dal Consiglio Direttivo, che dovrà vigilare anche sull'onorabilità e meritevolezza degli associati. Egli avrà anche il compito di svolgere una verifica personale sulle caratteristiche di quanti chiedono di diventare associati, fermo restando il potere del Consiglio Direttivo di rigettare qualsivoglia domanda e di disporre l'espulsione ai sensi del precedente articolo 5

Art. 21 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei associati, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in 90 giorni dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'organo direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa in conformità alle disposizioni di legge previste dall'art 148 Tuir comma 8 punto b) . Per curare le attività di liquidazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

Art. 22– Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Luigi Fiori
8 *Antonio Maria Bello*

**ASSOCIAZIONE
BASE ITALIA**

Sede legale: Milano, Viale Col di Lana n.8

VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

Alle ore 17.15 di martedì 18 aprile 2019 presso il teatro Parenti, Via Pier Lombardo 14, a Milano si riunisce il Consiglio di Indirizzo della "Associazione Base Italia" per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Insediamento Consiglio direttivo per il triennio 2019-2021
2. Nomina del Tesoriere per il triennio 2019-2021 e attribuzione di poteri;
3. definizione delle quote associative annuali per l'anno 2019
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il Presidente Floridi Luciano il quale constata la presenza dei Sigg. Alessandro Lorenzo Marco Beulcke, Carlo Cerami, Dario Odifreddi, Sergio Scalpelli, Carlo Stagnaro.

Sono assenti giustificati i Sigg. Valentina Canalini, Samuele Rocca.

Il Presidente dà atto che l'odierno Consiglio Direttivo è regolarmente costituito ed atto a deliberare e chiama a fungere da segretario verbalizzante Alessandro Lorenzo Marco Beulcke, che accetta e ringrazia.

Il Presidente rende noto ai membri del Consiglio di indirizzo che essi sono stati nominati in sede di atto costitutivo dell'Associazione Base Italia e che dureranno in carica per 3 anni come previsto dallo statuto all'art. 14 e che tutti i membri del consiglio direttivo hanno accettato la carica.

Il presidente rende inoltre noto che sempre in sede di atto costitutivo dell'Associazione Base Italia è stato nominato per il primo triennio come Presidente dell'Associazione il sig. Floridi Luciano.

Il Consiglio di Indirizzo avrà durata triennale con scadenza del mandato fissata alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2021. Non è previsto alcun compenso per le cariche come risulta dall'art 19 dello Statuto.

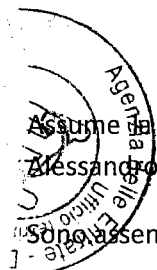
Il Presidente dà atto che l'odierno Consiglio è regolarmente costituito e passa all'esame dei successivi argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, con voto favorevole di tutti i consiglieri presenti

delibera all'unanimità dei presenti:

di nominare Tesoriere per il triennio 2019-2021 il Dott. Alessandro Lorenzo Marco Beulcke nato a Milano (MI) il 08/01/1970, residente a Milano (MI), Via Donatello n.17, C.F: BLCLSN70A08F2051

delibera all'unanimità dei presenti:



In virtù dei poteri attribuiti al tesoriere ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto di dare mandato al tesoriere stesso affinché provveda nel minor tempo possibile all'apertura di un conto corrente e alla registrazione del marchio dell'associazione. In particolare vengono esplicitamente attribuiti al tesoriere i seguenti poteri:

a) Riscossioni e ricevute

- riscuotere qualsiasi somma, a qualsiasi titolo dovuta alla associazione, rilasciando le relative ricevute quietanze in acconto e a saldo, e ciò anche a valersi nei confronti di pubbliche amministrazioni;
- ritirare dalle Poste, Ferrovie, imprese di trasporto terrestre, marittimo o aereo, lettere, plichi, col pacchi e oggetti vari, anche raccomandate o assicurate, rilasciando ricevuta liberatoria.

b) Operazioni bancarie e finanziarie

- girare, incassare cheques, girare e incassare assegni circolari, girare gli effetti commerciali ricevuti a pagamento, effettuare versamenti sui conti bancari, richiedere il rilascio di libretti degli assegni, compiere ogni altra operazione consequenziale;
- aprire e chiudere conti, determinandone modalità e condizioni, presso Banche, Istituti di Credito e Società Finanziarie, italiani ed esteri;
- richiedere e accettare fidi bancari;
- effettuare sui conti della associazione aperti presso Banche, Istituti di Credito e Società Finanziarie italiani ed esteri, tutte le operazioni necessarie alla associazione, quali: bonifici e disposizioni a pagamento, emissione di assegni (compresi gli assegni circolari), prelievi in contanti, trasferimenti di fondi, depositi di titoli in custodia, amministrazione e garanzia, senza limiti di importo per ogni singola operazione.

c) Assicurazioni

- stipulare contratti di assicurazione privata ad obbligatori, firmando le relative polizze;
- modificare contratti, recedere da essi, concordare in caso di sinistro l'indennità dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo riscosso.

d) Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- compiere qualsiasi operazione e rappresentare la Società nei confronti della pubblica Amministrazione degli uffici Governativi, enti locali, camere di commercio, enti parastatali, previdenziali ed autonomi, firmando istanze, ricorsi, domande e documenti di qualsiasi genere e stipulando atti e contratti rientranti nei poteri negoziali conferiti col presente atto;
- costituire e ritirare depositi cauzionali presso ministeri, gli uffici del deposito pubblico, la Cassa di Risparmio, le Intendenze di finanza, gli uffici doganali, le province, le regioni e di ogni altro ufficio o ente pubblico.

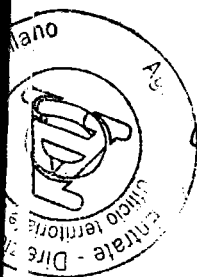
In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio

delibera all'unanimità dei presenti:

di fissare la quota associativa per l'esercizio 2019 in:

euro 1.000,00 (mille) per i soci fondatori, euro 100.00 (cento) per i soci ordinari

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Consiglio viene tolto essendo le ore 18.00, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.



IL PRESIDENTE

Luciano Floridi

IL SEGRETARIO

Alessandro Lorenzo Marco Beulcke

